

ACCORDO PER LA PARTE ECONOMICA DEL CCPL 2022-2024 PER IL PERSONALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI – AREA DEL PERSONALE DELLA DIRIGENZA E DEI SEGRETARI COMUNALI.

TITOLO I

**CAPO I
CAMPO DI APPLICAZIONE**

**Art. 1
Campo di applicazione**

1. Il presente accordo si applica al personale dell'area della dirigenza e dei segretari comunali del comparto di cui di cui all'art. 2, comma 1, punto 1), dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2003 e ss.mm., dipendente degli enti destinatari della contrattazione collettiva provinciale in base all'art. 54 della legge sul personale della Provincia 1997 (Provincia autonoma di Trento ed enti strumentali pubblici, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Comuni e loro Consorzi, Aziende pubbliche di servizi alla persona).
2. Il presente accordo si applica al personale del Consiglio provinciale ai sensi dell'art. 2 dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva provinciale di data 25 settembre 2003 e ss.mm. e della deliberazione del Consiglio provinciale di data 4 aprile 2017, n. 5.
3. La disciplina risultante dal presente accordo si applica nei confronti del personale provinciale già ricompreso nell'area di contrattazione che è messo a disposizione degli enti strumentali e/o società e/o fondazioni costituite dalla Provincia.

**Art. 2
Decorrenza e durata dell'accordo**

1. Il presente accordo concerne il triennio contrattuale 2022-2024.
2. Per quanto non innovato dal presente accordo continuano a trovare applicazione le norme di cui al vigente CCPL.

**TITOLO II
SEGRETARI COMUNALI E DI COMUNITA'**

**CAPO I
INCREMENTO RETRIBUTIVO ART. 64, COMMA 2, L.P. N. 9/2024**

**Art. 3
Campo di applicazione**

1. Le disposizioni del presente Capo trovano applicazione nei confronti del personale inquadrato come segretario comunale presso i Comuni e loro Consorzi e presso le Comunità di Valle appartenente all'area

della dirigenza e dei segretari comunali del comparto di cui all'art. 2, comma 1, punto 1), dell'Accordo Collettivo Provinciale Quadro sui comparti di contrattazione collettiva del 25 settembre 2023 e ss.mm..

Art. 4

Incremento della retribuzione per l'assunzione di responsabilità connesse alla garanzia di conformità dell'ente ai sistemi organizzativi obbligatori

1. All'art. 97 del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 come modificato dall'art. 30 Accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.6.2007 e dall'art. 23 dell'Accordo stralcio di data 29.12.2016, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"5. In ragione delle responsabilità assunte dai segretari comunali connesse alla garanzia di conformità dell'ente ai sistemi organizzativi obbligatori, nonché al fine di riconoscere l'impegno dei segretari comunali per la sostituzione dei responsabili di struttura organizzativa privi di qualifica dirigenziale, ai segretari sono riconosciuti i seguenti aumenti della retribuzione di posizione, non assorbibili con gli eventuali incrementi previsti dai commi 1, 2 e 3:

IV classe, vicesegretari di IV e III classe ad esaurimento	5.000,00 € a.l.
III classe fino a 3.000 abitanti	5.000,00 € a.l.
III classe oltre i 3.000 abitanti	3.800,00 € a.l.
II classe fino a 10.000 abitanti	3.800,00 € a.l.
II classe oltre i 10.000 abitanti	2.000,00 € a.l.
Comune di Rovereto	1.000,00 € a.l.
Comune di Trento	1.000,00 € a.l.
Comunità fino a 10.000 abitanti	5.000,00 € a.l.
Comunità con più di 10.000 abitanti	3.800,00 € a.l.

2. Al comma 11 dell'art. 98 del CCPL 2002/2005 di data 27.12.2005 come modificato dall'art. 30 Accordo biennio economico 2006/2007 - parte giuridica 2006/2009 di data 20.6.2007 e dall'art. 23 dell'Accordo stralcio di data 29.12.2016, dopo le parole: "capacità gestionale del segretario", sono inserite le seguenti: "*con esclusione delle funzioni connesse alla garanzia di conformità dell'ente ai sistemi organizzativi obbligatori, nonché della sostituzione dei responsabili di struttura organizzativa privi di qualifica dirigenziale.*".

3. Gli aumenti della retribuzione di posizione di cui al comma 1 del presente articolo sono valutati in tutti i casi in cui le norme legali o contrattuali fanno riferimento alla retribuzione di posizione quali, a titolo esemplificativo, la tredicesima mensilità il calcolo dell'indennità di convenzione, il calcolo del limite massimo dei diritti di segreteria e il calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie.

Art. 5

Decorrenza

1. Le disposizioni del presente Capo hanno effetto dall' 1.7.2024.

TITOLO III
DIRIGENTI DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI

CAPO I
MODIFICA DI ACCORDI RIGUARDANTI LA DIRIGENZA EX PTA DELL'AZIENDA

Art. 6
Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai dirigenti ex PTA dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Art. 7
Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell'Azienda

1. A decorrere dall'anno 2025 sono disapplicate le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 "Fondo per la retribuzione di posizione e risultato dell'Azienda" dell'accordo stralcio di data 19 luglio 2017 per la disciplina transitoria e a regime del personale dipendente dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari con qualifica dirigenziale ex PTA.

Art. 8
Disposizioni particolari per i dirigenti del ruolo amministrativo, tecnico e professionale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari

1. A decorrere dall'anno di valutazione 2025 il primo periodo del comma 1 dell'art. 21 dell'Accordo di data 29 ottobre 2018 per il rinnovo del CCPL 2016/2018 del personale dell'area della dirigenza e segretari comunali del Comparto AA.LL. è sostituito dal seguente nuovo comma:
"1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5, dell'Accordo stralcio di data 19 luglio 2017 e fino alla definizione di un'unica metodologia di valutazione della dirigenza da parte della Giunta provinciale, per i dirigenti del ruolo amministrativo, tecnico e professionale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari la valutazione è effettuata dal Nucleo nominato dall'Azienda stessa secondo la metodologia individuata dal C.C.P.L. del Comparto Sanità per il personale dirigente PTA, vigente fino al 31 dicembre 2017 e degli accordi integrativi aziendali che continuano ad essere applicati a questo scopo limitatamente alle disposizioni che regolano la valutazione."

TITOLO IV
DIRIGENTI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CAPO I
RETRIBUZIONI INCENTIVANTI ART. 5 BIS L.P. N. 2/2016 E INDENNITA' PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICHE

Art. 9
Compensi incentivanti art. 5 bis l.p. 2/2016 e indennità per lo svolgimento di attività tecniche

1. A decorrere dall'1 gennaio 2025 ai dirigenti che svolgono l'incarico di commissario straordinario ai sensi dell'art. 60 bis della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, sono riconosciute, secondo quanto disposto dall'art. 16 "Disposizioni relative ai commissari straordinari per opere provinciali" della legge di

stabilità provinciale 2025 (legge provinciale n. 13 di data 30 dicembre 2024), le retribuzioni incentivanti previste dall'articolo 20 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici 1993) e dall'articolo 5 bis della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 (legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016), con le modalità ed i criteri individuati dai successivi commi.

2. Al personale di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'accordo di data 20.1.2025 relativo all'area delle categorie del Comparto Autonomie locali, concernente il riconoscimento di retribuzioni incentivanti per il personale coinvolto nelle procedure per la realizzazione di lavori, acquisizione di servizi e forniture e relative gare di appalto ai sensi dell'art. 5 bis della legge provinciale n. 2/2016, ivi compresi i tetti massimi previsti.

3. Al personale di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'Allegato E/3 "Disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento di attività tecniche" al CCPL 2016/2018 di data 1.10.2018 come modificato dall'accordo di data 20.1.2025 relativo all'area delle categorie del Comparto Autonomie locali, ivi compresi i tetti massimi previsti.

4. Per il personale di cui al presente articolo il limite massimo di cumulabilità di annui lordi euro 25.000,00 di cui agli accordi richiamati ai commi 2 e 3 è riferito alle seguenti voci della retribuzione accessoria: retribuzione di risultato, compenso incentivante in materia di sicurezza di cui al Capo IV "Diretta Amministrazione" dell'allegato E/3 al CCPL di data 1 ottobre 2018 nella misura del 50%, compenso incentivante art. 5 bis l.p. 2/2016, compensi incentivanti per attività di progettazione e altre attività tecniche art. 20 l.p. 26/1993 e indennità art. 47 bis, comma 4, l.p. n. 7/1997.